

n. 72242 del 16.08.2023 e nel modulo di richiesta di avvio del procedimento circa rispettivamente l'invio di una relazione tecnica in accordo al punto 1 dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e alla necessità di consultare i soggetti competenti in materia ambientale (SCA).

Con riferimento a tale ultimo aspetto si evidenzia che nella nota comunale prot. n. 72242 del 16.08.2023 non viene ritenuto necessario consultare alcun soggetto competente in materia (SCA) e che l'area risulta totalmente di proprietà comunale; lo scrivente Settore, visto in proposito quanto specificato nel rapporto preliminare e considerate la natura e le caratteristiche della variante così come nel seguito diffusamente descritte, ritiene di poter concordare con il Comune circa la non necessità dell'acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA).

CONTENUTI DEL PIANO

Come riportato nel rapporto preliminare di screening, la variante proposta si rende necessaria in quanto l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del Piano Innovativo Nazionale Qualità dell'Abitare (PINQUA) finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con risorse PNRR, ha ritenuto necessario dotarsi di una struttura di residenza sociale a canone calmierato da realizzare presso la struttura esistente della Scuola Materna di Lisciano; allo scopo viene prevista la modifica della destinazione urbanistica di una porzione di area da zona per "Servizi per l'istruzione" (art. 25 delle NTA del PRG), in "Zona residenziale a media densità" di tipo C per edilizia sociale (art. 49 delle NTA del PRG).

Considerato che la variante proposta comporta un seppur minimo decremento delle aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici di Piano, viene effettuata la verifica del rispetto delle dotazioni minime stabilite dal DM n. 1444/68 dalla quale risulta che la riduzione, pari a 0.054% rispetto agli standard previsti dal vigente PRG, risulta ininfluente.

Lo scrivente Settore rileva che nel conteggio delle aree a standard previste dal vigente PRG pari a mq 1.759.909, non viene specificato se si sia tenuto conto del fatto che le aree di previsione, qualora non attuate, hanno perso la destinazione urbanistica di zone "F" in quanto decorsi più di cinque anni dall'approvazione del vigente PRG avvenuta nel 2016.

Si rileva inoltre una contraddizione laddove la variante urbanistica prevede la nuova destinazione "Tessuto prevalentemente residenziale a media densità" di cui all'art. 49 delle NTA del vigente PRG con indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 2,00 mc/mq, mentre nella descrizione dell'intervento si parla di ristrutturazione dell'edificio esistente senza incremento di volume; qualora tale indice consentisse eventuali ampliamenti di questo si sarebbe dovuto tener conto nello screening di VAS per cui si è dell'avviso che all'art. 49 delle NTA debba essere stabilito con riferimento all'intervento di che trattasi IF = IF esistente.

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Nella scheda di sintesi predisposta dal Dirigente comunale del Settore 5 risulta che la variante/intervento:

- non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- non ricade in area SIC e/o ZPS;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali e in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- ricade in zona F per l'istruzione del vigente PRG (art. 25 delle NTA);
- non è conforme al vigente PRG; l'area assumerà la destinazione urbanistica di zona "C – Tessuto prevalentemente residenziale a media densità" con destinazione edilizia residenziale pubblica;
- interferisce con gli ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR per la presenza del vincolo idrogeologico; a tal proposito si evidenzia che la presenza di tale vincolo non costituisce

interferenza con gli ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR in quanto relativo ad aspetti non rientranti nell'oggetto delle previsioni del PPAR;

- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non è conforme al Piano Operativo dei Rifiuti Regionale e/o Provinciale;
- non contiene ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- le acque nere e bianche saranno allacciate alla pubblica fognatura su reti separate;
- ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23; viene specificato che trattasi di intervento di ristrutturazione edilizia dell'edificio esistente con sistemazione delle aree di pertinenza e non prevede in alcun modo scavi o movimenti di terreno che possano alterare la morfologia o la stabilità dei terreni;
- le acque nere e bianche verranno allacciate al rete comunale esistente;
- nelle aree non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie di alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- è conforme al Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale approvato dal Comune con delibera di CC n. 54 del 04.12.2018;
- nel contesto ambientale di riferimento sono note altre criticità ambientali.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante al PRG; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 "Indicazioni generali"

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Sezione 2 "Analisi di coerenza con la pianificazione sovraordinata"

Viene evidenziato che la variante risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale sovra comunali (PTC e PPAR) e che la relativa area non è interessata dalla presenza di vincoli del PPAR, da vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs n. 42/2004 e da perimetrazioni a rischio del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); non ricade in aree naturali protette mentre è interessata dalla presenza del vincolo idrogeologico di cui al RD n. 3267/23, rispetto al quale viene specificato che l'intervento consiste nella ristrutturazione di un edificio esistente che non prevede scavi o movimenti terra che possano alterare la morfologia o la stabilità dei terreni.

Viene inoltre fatto rilevare che l'utilizzo dell'edificio come scuola determina, in alcuni periodi, un carico di abitanti maggiore rispetto a quello residenziale proposto in variante (n. 17 abitanti insediabili), con conseguente equivalenza di reflui prodotti e carico sulla viabilità.

Al fine di ridurre i consumi e la produzione di inquinanti, sono previste tecniche di efficientamento energetico dell'edificio esistente attraverso l'installazione di nuovi serramenti a taglio termico, nuovi generatori ibridi con pompa di calore, caldaia a condensazione ed isolamento della copertura. Con riferimento alla gestione dei reflui domestici viene precisato che l'impianto di scarico fognario verrà dotato di apposita fognatura imhoff e disoleatori per le cucine al fine di adeguare gli scarichi esistenti alla normativa vigente.

Viene infine specificato che la variante in argomento, per le sue caratteristiche, non stabilisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività urbanistiche e che non è in grado di influenzare altri piani o programmi.

Sezione 3 “Analisi dell’ambito di influenza ambientale e territoriale”

E' preliminarmente evidenziato che la variante non comporta modifiche alle infrastrutture stradali presenti, alle reti di fognatura e di adduzione idrica e alla rete energetica.

Sono quindi analizzati i diversi aspetti del “sistema ambiente”, inteso in termini ecologici come sistema di relazioni tra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici che potrebbero essere interessati dalla trasformazione urbanistica proposta al fine di identificarne i possibili effetti. Da tale valutazione - che ha preso in considerazione i temi ambientali ritenuti pertinenti quali biodiversità, idrogeologia, suolo e sottosuolo, paesaggio, beni culturali, popolazione, aria, acqua – risulta che non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante di che trattasi.

Sezione 4 “Caratteristiche della variante al PRG e individuazione dei possibili impatti significativi”

Viene specificato che non emergono rilevanti interazioni tra la variante e gli aspetti ambientali trattandosi di una trasformazione all'interno del tessuto urbano esistente che non ha effetti esterni ai confini amministrativi.

Sezione 5 “Conclusioni”

Sono riassunte, come di seguito riportate, le motivazioni alla base delle quali il Comune ritiene che la variante non debba essere assoggettata alle procedure di valutazione ambientale strategica:

- risultanze delle analisi dei possibili effetti della realizzazione dell'intervento sulle matrici ambientali;
- corretta verifica standard;
- edificio esistente che non verrà modificato;
- numero di abitanti equivalenti pari a 17;
- previsione di efficientamento energetico dell'edificio con riduzione dei consumi energetici;
- gestione dei reflui domestici attraverso fossa imhoff e pozzetti disoleatori, convogliati in pubblica fognatura con carico non superiore da quello prodotto dalla scuola;
- assenza di rischi di tipo naturalistico e di natura idrogeologica legata a frane o alluvioni.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, considerate la natura e le caratteristiche della variante di cui in oggetto e visti i pareri espressi dagli SCA, si ritiene che non emergano particolari criticità tali da rendere necessario un suo assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la

variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno per la modifica della destinazione urbanistica di una porzione di area da zona per "Servizi per l'istruzione" (art. 25 delle NTA del PRG), in "Zona residenziale a media densità" di tipo C per edilizia sociale di cui all'art. 49 delle NTA del PRG., a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora fossero introdotte modifiche sostanziali sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi al successivo procedimento urbanistico, evidenziando fin d'ora che nel conteggio delle aree necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici di PRG di cui al DM n. 14444/68, dovrà farsi esclusivo riferimento a quelle già attuate e che all'art. 49 "Tessuto prevalentemente residenziale a media densità" delle NTA del PRG è necessario stabilire per l'intervento di che trattasi un indice di edificabilità fondiaria (IF) = (IF) esistente. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno per la modifica della destinazione urbanistica di una porzione di area da zona per "Servizi per l'istruzione" (art. 25 delle NTA del PRG), in "Zona residenziale a media densità" di tipo C per edilizia sociale di cui all'art. 49 delle NTA del PRG, con le seguenti prescrizioni

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;
2. qualora fossero introdotte modifiche sostanziali sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi al successivo procedimento urbanistico, evidenziando fin d'ora che nel conteggio delle aree necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici di PRG di cui al DM n. 14444/68, dovrà farsi esclusivo riferimento a quelle già attuate e che all'art. 49 "Tessuto prevalentemente residenziale a media densità" delle NTA del PRG è necessario stabilire per l'intervento di che trattasi un indice di edificabilità fondiaria (IF) = (IF) esistente.

B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

- E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 30/08/2023

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO